



Asti, 24 aprile 2004  
Prot.n. EM/ms AD/ 8

**A TUTTE LE IMPRESE**

**TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA,  
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**  
(C.C.N.L. 29 gennaio 2000)

**TABELLE DI CALCOLO**

<b>APRILE 2004</b>	<b>-</b>	<b>/</b>
<b>- Indennità di Vacanza Contrattuale -</b>		

- Poiché il C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è scaduto il 31 dicembre 2003 ed al momento non è ancora stato rinnovato, sussistono attualmente i presupposti per l'applicazione del punto 2.5 del Protocollo firmato da Governo, Confederazioni e Sindacati il 23/07/1993 secondo cui, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sia corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
- Tale importo, come elemento provvisorio della retribuzione da corrispondere a partire dal 1° aprile 2004 e fino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L., è quantificato nel 30% del tasso di inflazione programmato (1,7 % per il 2004) applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Allo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti delle Imprese per quanto riguarda il trattamento economico dovuto mensilmente agli operai assenti per malattia, infortunio e malattia professionale, si trasmettono le nuove tabelle del trattamento giornaliero con l'aggiornamento delle paghe orarie per ogni singolo livello.

Per i periodi a partire dal **01/04/2004** si dovrà quindi utilizzare l'allegata **Tabella I.V.C.**.

Si rammenta che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione e cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Anche per le Imprese che non abbiano provveduto in tempo ad effettuare l'adeguamento per il calcolo delle integrazioni agli operai, la Cassa Edile effettuerà comunque il rimborso utilizzando le paghe aggiornate. Tali Imprese sono pregate comunque di provvedere, appena possibile, ai necessari conguagli nei confronti degli operai dipendenti.

**N.B.** Ai soli fini del calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale, i relativi importi orari sono indicati usando tre decimali ed arrotondando il totale orario alla seconda cifra decimale.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Gallo Cav. Uff. Leandro